



Riunione del 28 maggio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 46**

**43.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
Sig. Marcello Azzola**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Valeria Coppola	- Componente - Estensore

Con relazione *ex art. 72 R.G.* la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

“per avere, quale tesserato arbitro FIPAV, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., nonché dell'art. 47, n. 2, Reg. Struttura tecnica, tenuto nel corso della gara n. 872 – 2DF del 27.11.2013, presso la palestra di Bagnatica (BG), un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'osservatore regionale Claudio Allodi e per aver, al termine dell'incontro, rifiutato il colloquio con il medesimo nonché la consegna per l'esame del referto arbitrale, venendo così meno ai doveri propri della funzione esercitata”.

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare, disponendo la convocazione dell'incolpato all'udienza del 28 maggio 2014, in occasione della quale nessuno è comparso.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Dato atto della mancata comparizione personale dell'incolpato e dell'assenza di qualsiasi scritto difensivo di quest'ultimo;

PREMESSA

Con esposto del 1.2.2014 il Comitato Provinciale di Bergamo segnalava alla Procura Federale il grave comportamento tenuto dall'arbitro provinciale, Sig. Marcello Azzola, reo di aver tenuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'Osservatore regionale, Sig. Claudio Allodi, di aver rifiutato di rispondere alle richieste di quest'ultimo e di consegnare al medesimo il referto di gara al termine dell'incontro n. 872 del 27.11.2013, contravvenendo ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

Unitamente all'esposto veniva trasmesso alla Procura Federale il rapporto di gara dell'Osservatore Regionale, Sig. Allodi, in cui venivano rappresentati in maniera più analitica i fatti contestati.



La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al Sig. Marcello Azzola apposito atto di incolpazione, cui non faceva seguito alcun riscontro.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione l'arbitro Azzola, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Sul punto, la Scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il fatto è provato *per tabulas*.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare sono, infatti, documentalmente provate ed incontestabili perché riportate dall'Osservatore regionale nel rapporto di gara.

Dalla lettura del menzionato rapporto emerge, infatti, chiaramente che l'odierno deferito già durante lo svolgimento dell'incontro ha rivolto frasi provocatorie all'Osservatore regionale (*"ma tu sei venuto ad osservare me; se è così già da domani mi dimetto, chiamerò Brignoli e Marco e comunicherò che non arbitro piu' ... un arbitro che arbitra come me non necessità di osservazione"*), per poi al termine della gara rifiutare il colloquio con l'Osservatore e la consegna del referto di gara al medesimo, nonostante le richieste espresse del Sig. Allodi.

Risulta dal menzionato rapporto di gara anche che l'arbitro Azzola ha assunto atteggiamenti provocatori nei confronti dell'Osservatore (*"alzando alla mia persona il braccio destro dal basso verso l'alto semipiegato"*; *"si allontana dalla palestra senza salutare"*) e ha proferito frasi del seguente tenore *"non ho niente da dire"* e *"rivolgiti al segnapunti"*.

Alla luce di quanto sopra esposto il comportamento irrispettoso tenuto dall'Azzola ha comportato la violazione, oltre che dei principi di lealtà e correttezza sportiva *ex art. 16 Statuto Fipav e 19 R.A.T.*, anche dell'*art. 47, comma 1, n. 2, del Reg. Struttura tecnica*, per il quale l'arbitro è obbligato a tenere un comportamento adeguato alla funzione esercitata.

Inoltre, occorre considerare che l'incolpato non si è difeso né davanti al Comitato Provinciale di Bergamo, né dinanzi alla Procura Federale, né, tanto meno, di fronte a questo organo giudicante. Tale atteggiamento di completo disinteresse conferma la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Marcello Azzola la sospensione da ogni attività federale per mesi due (2).

Roma, 04 Giugno 2014

Il Presidente

Avv. Thomas Martone

